

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente premette di essere erede della sig.ra V.B., deceduta in data 15 aprile 2019 e già titolare di un conto corrente, nonché di un deposito titoli, presso l'odierna resistente. Parte ricorrente lamenta il fatto che la banca resistente non ha ancora provveduto a liquidare, in favore suo e dell'altro coerede aderente al ricorso, la predetta giacenza, malgrado il decorso di oltre sei anni dal decesso della *de cuius*, nonché l'assenza di contestazione da parte di soggetti terzi.

Chiede pertanto di ottenere lo svincolo della predetta giacenza.

L'intermediario resiste alla pretesa. In punto di fatto rileva che la *de cuius* ha disposto per testamento della propria successione, ed ha assegnato una quota alla nipote *ex filio*. Ad avviso della banca l'interpretazione del testamento solleva talune incertezze circa l'effettiva spettanza delle somme a favore degli odierni ricorrenti e ciò potrebbe esporre la banca a future contestazioni da parte degli altri eredi (alcuni dei quali non hanno aderito al ricorso). Ciò premesso, la parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto vertente su una questione (i.e., l'interpretazione del testamento) estranea alla competenza dell'Arbitro. Nel merito, chiede che il ricorso venga respinto.

Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche con cui insistono nelle rispettive domande ed argomentazioni. In particolare, in sede di replica parte ricorrente deposita una dichiarazione della

nipote *ex filio*, mediante la quale costei dà atto di aver percepito, in sede di successione dalla *de cuius*, le giacenze di un altro conto corrente presso un intermediario terzo e, pertanto, di non avere pretese di sorta con riguardo alle somme oggetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.

In premessa, il Collegio ritiene ammissibile il documento che parte ricorrente ha depositato in sede di replica. Mediante tale documento, la nipote *ex filio*, beneficiata in sede testamentaria dalla *de cuius*, dà atto che i suoi diritti successori sono stati soddisfatti mediante le giacenze di un distinto corrente, aperto presso un intermediario terzo; per altro verso, la citata nipote riconosce di non avere pretese sulla giacenza oggetto dell'odierno ricorso, in quanto destinata ai figli della *de cuius*.

Ad avviso del Collegio, tale documento è idoneo a sgombrare il campo dalle incertezze interpretative che possono insorgere intorno alle disposizioni testamentarie della *de cuius*. In particolare, una volta tacitata la nipote *ex filio*, coloro che possono accampare pretese sono unicamente i figli della *de cuius*, nella loro veste di eredi legittimi, quali sono identificati nella dichiarazione di successione.

Ciò chiarito, a questo punto viene in rilievo il consolidato orientamento, affermato tanto dalla Corte di Cassazione (sentenza delle sezioni Unite del 28 novembre 2007 n. 24657) quanto dall'Arbitro (decisione Collegio di coordinamento n. 27252/18), secondo il quale ciascun coerede è legittimato ad ottenere lo svincolo delle giacenze del conto corrente già intestato al *de cuius*, sia pro quota sia per l'intero, e ciò senza che vi sia la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi.

È fatto salvo il caso in cui vi sia l'esplicita opposizione di un altro coerede. Nel caso di specie, tuttavia, l'esistenza di tale opposizione non è stata né invocata, né tantomeno dimostrata dalla banca resistente.

A giudizio del Collegio, pertanto, l'intermediario convenuto è tenuto a procedere, in favore degli odierni ricorrenti, allo svincolo delle somme esistenti sia sul conto corrente sia nel deposito titoli, già intestati alla defunta sig.ra V.B.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente all'attribuzione delle quote nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE